

## **PA e FERIE: sentenza del tar VDA su fruizione dei congedi ordinari**

SENTENZA DEL TAR DELLA VALLE D'AOSTA DEL 17.01.2020, N. 1

**Gianpaolo Leonetti**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una dipendente della Pubblica amministrazione, in servizio in un settore contraddistinto da storica carenza di figure apicali e una carenza d'organico che aveva generato ripercussioni sull'orario di lavoro e sul godimento delle ferie annuali.

Dai controlli effettuati è risultata a favore della predetta l'esistenza di un periodo di congedo ordinario maturato e non fruito pari ad un totale di 173 giorni a seguito dei quali è stato disposto un ordine di servizio che ha previsto la perdita del diritto alla fruizione del congedo ordinario dei due anni più risalenti, con invito all'interessata a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo degli ultimi due anni, nel rispetto dei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Avverso la perdita del diritto alla fruizione del congedo ordinario dei due anni più risalenti ha inoltrato ricorso al TAR, lamentando violazione di legge e degli artt. 97 e 36 della Costituzione, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001, che riconoscono il diritto irrinunciabile del lavoratore ad un periodo di riposo annuale di ferie retribuite, attribuendo al dirigente la gestione del personale di garantire comunque il rispetto dei diritti soggettivi del personale e delle ferie, anche con poteri sostitutivi nel caso di inerzia del dipendente.

Il TAR della Valle d'Aosta, in merito, ha evidenziato che il datore di lavoro ha l'onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. Il rispetto di tale onere derivante dall'art. 7 della direttiva 2003/2008 – ha aggiunto il TAR – non può però estendersi fino al punto di costringere il datore di lavoro a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite. Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori di godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché essi potessero effettivamente esercitare tale diritto.

Nella fattispecie non risulta esser stata presentata da parte dell'interessata all'amministrazione, nei termini di legge e secondo le modalità contrattuali, alcuna istanza di congedo ordinario, né documentazione comprovante anche l'impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici.

Pertanto non è possibile giustificare la mancata fruizione, né per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive esigenze personali.

Di conseguenza il TAR della Valle d'Aosta, con sentenza del 17.1.2020, n. 1, ha respinto il ricorso della dipendente.